REGOLAMENTO (CEE) N. 1093/86 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1986

che fissa, per la campagna 1985/1986, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 5, quarto comma, terzo trattino e paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1092/86 [4], stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che occorre ripartire fra le diverse categorie di resa la produzione delle varie regioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 855/86 [5] della Commissione prevede, per la campagna viticola 1985/1986, il ricorso alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e stabilisce il quantitativo totale da distillare nella Comunità nonché il quantitativo da distillare nelle varie regioni ; che le ultime comunicazioni degli stati membri in materia di produzione non giustificano una modifica di detti quantitativi ;

considerando che l'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari a una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro ; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione ; che, pur essendo progressive in funzione della resa, queste percentuali devono comunque essere adeguate per tener conto della situazione di ogni regione ;

considerando che la struttura e le dimensioni delle aziende viticole delle varie regioni danno luogo non solo a costi di produzione diversi, ma a redditi diversi per i produttori ; che occorre quindi tener conto di questa situazione ; che, inoltre, l'incremento della resa per ettaro influisce in modo diverso sulla qualità del vino prodotto nelle regioni interessate dalla distillazione obbligatoria ; che, nella regione 3, il superamento della resa media comporta, in linea di massima, una diminuzione della qualità della produzione ; che, in tali condizioni e per orientare la viticoltura verso una produzione di qualità migliore è opportuno fare in modo che, in linea con la politica seguita dallo stato membro interessato, l'obbligo della distillazione riguardi tutta la produzione ottenuta con una resa superiore a 90 hl per ha ; che, d'altro canto, le condizioni climatiche della regione 4 sono tali per cui la resa per ettaro non influisce in modo così diretto sulla qualità della produzione ; che in questa regione una resa particolarmente modesta può addirittura comportare la produzione di un quantitativo di vino non adatto per il consumo diretto ; che, in questa regione, è quindi possibile prevedere, di concerto con la politica seguita dallo stato membro interessato, l'utilizzazione di una tabella che, pur essendo progressiva, può essere applicata a tutta la produzione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 854/86, la produzione del raccolto 1985/1986 è ripartita fra le seguenti categorie di resa :

a) Regione 3

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro :

— inferiore o pari a 90 : 22 669 000 hl

— superiore a 90 e non superiore a 110 : 9 036 000 hl

— superiore a 110 e non superiore a 140 : 4 828 000 hl

— superiore a 140 e non superiore a 200 : 1 251 000 hl

— superiore a 200 : 716 000 hl

b) Regione 4

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro :

— inferiore o pari a 45 : 4 308 000 hl

— superiore a 45 e non superiore a 70 : 8 807 000 hl

— superiore a 70 e non superiore a 90 : 23 288 000 hl

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 15.
[4] Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 24.

— superiore a 90 e non superiore a 110 : 10 048 000 hl
— superiore a 110 e non superiore a 140 : 4 952 000 hl
— superiore a 140 e non superiore a 200 : 4 158 000 hl
— superiore a 200 : 947 000 hl

2. Per la determinazione del quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione :

a) nella regione 3 i seguenti coefficienti si applicano alla quota della produzione che corrisponde alle seguenti fasce di resa, espresse in ettolitri per ettaro :
   — non superiore a 90 : 0
   — superiore a 90 e non superiore a 110 : 1
   — superiore a 110 e non superiore a 140 : 1,25
   — superiore a 140 e non superiore a 200 : 1,40
   — superiore a 200 : 1,30

b) nella regione 4, le seguenti percentuali si applicano per la quota della produzione che corrisponde alle seguenti fasce di resa, espresse in ettolitri per ettaro :
   — inferiore o pari a 45 : 3
   — superiore a 45 e non superiore a 70 : 7,5
   — superiore a 70 e non superiore a 90 : 10
   — superiore a 90 e non superiore a 110 : 13
   — superiore a 110 e non superiore a 140 : 20
   — superiore a 140 e non superiore a 200 : 26
   — superiore a 200 : 35

Articolo 2

Il quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 854/86 la percentuale che corrisponde, nella tabella che figura in allegato, alla resa ottenuta dal produttore e che deve essere determinata conformemente a quanto disposto all'articolo 7 del suddetto regolamento. Se del caso, questa resa è arrotondata all'unità (ettolitri per ettaro) inferiore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Percentuale del volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 854/86 che ogni produttore soggetto all'obbligo deve consegnare alla distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986 :

Resa (ettolitri per ettaro)	%	
	Regione 3	Regione 4
non superiore a 45	0	3
46	0	3,1
47	0	3,2
48	0	3,3
49	0	3,4
50	0	3,5
51	0	3,5
52	0	3,6
53	0	3,7
54	0	3,8
55	0	3,8
56	0	3,9
57	0	3,9
58	0	4,0
59	0	4,1
60	0	4,1
61	0	4,2
62	0	4,2
63	0	4,3
64	0	4,3
65	0	4,4
66	0	4,4
67	0	4,5
68	0	4,5
69	0	4,6
70	0	4,6
71	0	4,7
72	0	4,8
73	0	4,8
74	0	4,9
75	0	5,0
76	0	5,0
77	0	5,1
78	0	5,2
79	0	5,2
80	0	5,3
81	0	5,4
82	0	5,5
83	0	5,5
84	0	5,6
85	0	5,7
86	0	5,7
87	0	5,7
88	0	5,8
89	0	5,8
90	0	5,9
91	1,1	5,9
92	2,2	6,0
93	3,2	6,0
94	4,3	6,1
95	5,3	6,2
96	6,3	6,3

Resa (ettolitri per ettaro)	%	
	Regione 3	Regione 4
97	7,2	6,3
98	8,2	6,4
99	9,1	6,5
100	10,0	6,5
101	10,9	6,6
102	11,8	6,7
103	12,6	6,7
104	13,5	6,8
105	14,3	6,8
106	15,1	6,9
107	15,9	6,9
108	16,7	7,0
109	17,4	7,1
110	18,2	7,1
111	19,1	7,2
112	20,1	7,3
113	21,0	7,5
114	21,9	7,6
115	22,8	7,7
116	23,7	7,8
117	24,6	7,9
118	25,4	8,0
119	26,3	8,1
120	27,1	8,2
121	27,9	8,3
122	28,7	8,4
123	29,5	8,5
124	30,2	8,6
125	31,0	8,7
126	31,7	8,8
127	32,5	8,8
128	33,2	8,9
129	33,9	9,0
130	34,6	9,1
131	35,3	9,2
132	36,0	9,3
133	36,7	9,3
134	37,3	9,4
135	38,0	9,5
136	38,6	9,6
137	39,2	9,7
138	39,9	9,7
139	40,5	9,8
140	41,1	9,9
141	41,8	10,0
142	42,5	10,1
143	43,1	10,2
144	43,8	10,3
145	44,5	10,4
146	45,1	10,5
147	46,8	10,6
148	46,4	10,7

Resa (ettolitri per ettaro)	%	
	Regione 3	Regione 4
149	47,0	10,8
150	47,7	11,0
151	48,3	11,0
152	48,9	11,1
153	49,5	11,2
154	50,1	11,3
155	50,6	11,4
156	51,2	11,5
157	51,8	11,6
158	52,3	11,7
159	52,9	11,8
160	53,4	11,9
161	54,0	12,0
162	54,5	12,1
163	55,0	12,2
164	55,5	12,2
165	56,1	12,3
166	56,6	12,4
167	57,1	12,5
168	57,6	12,6
169	58,0	12,6
170	58,5	12,7
171	59,0	12,8
172	59,5	12,9
173	59,9	13,0
174	60,4	13,0
175	60,9	13,1
176	61,2	13,2
177	61,8	13,2
178	62,2	13,3
179	62,6	13,4
180	63,1	13,5
181	63,5	13,5
182	63,9	13,6
183	64,3	13,7
184	64,7	13,7
185	65,1	13,8
186	65,5	13,9
187	65,9	13,9
188	66,3	14,0
189	66,7	14,1
190	67,1	14,1
191	67,5	14,2
192	67,9	14,2
193	68,2	14,3
194	68,6	14,4
195	69,0	14,4
196	69,3	14,5
197	69,7	14,5
198	70,1	14,6
199	70,4	14,7
200	70,8	14,7
201	71,2	14,8
202	71,6	14,9
203	72,2	15,0
204	72,5	15,1
205	72,9	15,2
206	73,3	15,3
207	73,8	15,4
208	74,2	15,5
209	74,6	15,6
210	75,0	15,7
211	75,4	15,8
212	75,8	15,9
213	76,2	16,0
214	76,6	16,0
215	77,0	16,1
216	77,4	16,2
217	77,7	16,3
218	78,1	16,4
219	78,5	16,5
220	78,9	16,6
221	79,2	16,6
222	79,6	16,7
223	80,0	16,8
224	80,3	16,9
225	80,7	17,0
226	81,0	17,0
227	81,4	17,1
228	81,7	17,2
229	82,1	17,3
230	82,4	17,4
231	82,7	17,4
232	83,1	17,5
233	83,4	17,6
234	83,7	17,7
235	84,0	17,7
236	84,4	17,8
237	84,7	17,9
238	85,0	18,0
239	85,3	18,0
240	85,6	18,1
241	85,9	18,2
242	86,2	18,2
243	86,5	18,3
244	86,8	18,4
245	87,1	18,4
246	87,4	18,5
247	87,7	18,6
248	88,0	18,6
249	88,3	18,7
250	88,6	18,8

Per le rese superiori, le percentuali si ottengono applicando il dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.